

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
AVVOCATURA DELLO STATO E AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE**

Premesso che :

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 *“a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte”* ad esclusione di Equitalia Giustizia SpA e che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», il quale, dalla medesima data, *“subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1...”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito denominata anche solo “Ente”) è autorizzata *“ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere*

rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017, pubblicato in G.U. n. 60 del 13 marzo 2017, l'Amministratore delegato di Equitalia SpA è stato nominato, per il periodo 16 febbraio 2017 - 30 giugno 2017, Commissario straordinario per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 15, del decreto legge 22 ottobre 2016, tra i quali la *“predisposizione di tutti gli atti, gli accordi, i contratti e le convenzioni propedeutici all'istituzione dell'ente e necessari all'operatività del medesimo ”* (art. 2 del DPCM); si è ritenuto opportuno disciplinare, sulla base della distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità di cooperazione tra l'Ente e l'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo “Avvocatura”), al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazione tali da rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;
- si è ritenuto opportuno, in particolare, prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente e incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Ente affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori dall'Ente e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti del medesimo Ente;

- le parti, ponderate le rispettive esigenze organizzative, anche in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, hanno di comune accordo individuato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, indicate all'art. 3;
- le Direzioni Regionali di Equitalia Servizi di Riscossione SpA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per la gestione delle impugnazioni riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall'Agenzia delle Entrate;
- in data 22 giugno 2017 tra l'Avv. Ernesto Maria Ruffini, allora Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. e Commissario Straordinario per la costituzione del nuovo Ente Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Massimo Massella Ducci Teri è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al quale, per motivi tecnici, non è stato possibile apporre la firma digitale;
- si ritiene pertanto necessario confermare i contenuti del suddetto protocollo e a tal fine tra:

l'Avvocato Ernesto Maria Ruffini, nominato Presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, che sottoscrive il presente atto in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444

e

l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Massimo Massella Ducci Teri
si conviene quanto segue.

1. PREMESSE

1.1 Le premesse sono parti integranti dell'accordo.

1.2 Il presente protocollo si applica comunque fino alla data della sottoscrizione del successivo protocollo d'intesa.

2. ATTIVITÀ CONSULTIVA

2.1 Allo scopo di razionalizzare l'attività consultiva, l'Ente, tramite le competenti Direzioni Centrali, provvede a coordinare la proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni interpretative di carattere generale o di particolare rilevanza, evitando l'inoltro di specifiche richieste tramite proprie strutture territoriali.

2.2 Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla sua tempestività, l'Avvocatura provvede a rendere i pareri richiesti nei termini imposti dai procedimenti amministrativi o, in mancanza, entro 60 giorni dalla richiesta (eventualmente anticipando il parere per posta elettronica), segnalando i casi in cui ciò non sia possibile.

2.3 L'Ente informa l'Avvocatura dei principali orientamenti dallo stesso assunti, in particolare in ordine all'interpretazione di normativa di prima applicazione, al fine di acquisire eventuali suggerimenti e/o pareri, nella prospettiva dei riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, potenziale o in atto.

2.4 L'Avvocatura, su richiesta dell'Ente, esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle strutture centrali o regionali interessate e, nei limiti della propria disponibilità, assicura l'assistenza nel luogo ove si svolge l'attività transattiva.

3. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Al fine di consentire all'Avvocatura il regolare svolgimento delle proprie funzioni, l'Ente, attraverso le proprie Direzioni centrali o regionali competenti, provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori. In sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario dell'Ente incaricato dell'istruttoria, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono e posta elettronica); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare il nominativo dell'avvocato incaricato ed i relativi recapiti. Ogni eventuale modifica dei predetti recapiti va tempestivamente comunicata.

3.1.2 L'Ente e l'Avvocatura si impegnano a fornire e ad aggiornare annualmente i recapiti di posta elettronica e telefonici degli uffici e degli Avvocati, qualora non siano reperibili nei rispettivi siti internet.

3.1.3 Al fine di assicurare nel modo più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, l'Ente garantisce all'Avvocatura l'accesso ai dati relativi ai fascicoli di causa delle controversie pendenti presso l'Autorità Giudiziaria, in cui è parte.

3.1.4 L'Ente e l'Avvocatura si impegnano allo scambio delle informazioni, dei documenti e degli atti processuali necessari per lo svolgimento delle rispettive attività secondo le modalità individuate ai punti successivi.

3.1.5 Nelle more dell'avvio della cooperazione informatica, la corrispondenza verrà inviata preferibilmente tramite posta elettronica certificata.

3.1.6 Ove l'Avvocatura ritenga di non convenire, per singole controversie, sulle richieste avanzate dall'Ente, provvede, se del caso previa acquisizione di elementi istruttori, a darne tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente, al fine di pervenire ad una definitiva determinazione. Le divergenze che insorgono tra l'Avvocatura e l'Ente, circa l'instaurazione di un giudizio o la

resistenza nel medesimo, sono risolte dal Presidente ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

3.1.7 Qualora gli atti introduttivi del giudizio o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento vengano notificati all'Ente presso una sede dell'Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono dalla stessa inviati senza indugio alla competente struttura dell'Ente.

3.1.8 L'Avvocatura provvede a informare la competente struttura dell'Ente dei significativi sviluppi delle controversie dalla stessa curate, assicurando ove necessario, il tempestivo invio degli atti difensivi propri (in formato editabile onde agevolarne l'utilizzo in casi analoghi) e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole all'Ente suscettibile di gravame, l'Avvocatura formula il proprio parere in ordine all'impugnabilità della decisione, di norma contestualmente all'inoltro della stessa all'Ente. Le pronunce e le altre comunicazioni che investano questioni di carattere generale sono dall'Avvocatura segnalate alla Direzione centrale competente.

3.1.9 Per le cause che si svolgono davanti ad autorità giudiziaria avente sede diversa da quella della competente Avvocatura, quest'ultima può avvalersi, per le funzioni procuratorie, di dipendenti dell'Ente ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933. Nelle ipotesi in cui venga accertata l'impossibilità, di avvalersi di dipendenti dell'Ente, le funzioni procuratorie possono essere delegate ad avvocati del libero foro iscritti nell'elenco avvocati dell'Ente e dallo stesso indicati. I relativi compensi saranno liquidati direttamente dall'Ente.

3.1.10 Per le notificazioni degli atti, l'Avvocatura può avvalersi della collaborazione dell'Ente anche ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, in materia di modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a distanza. Ai fini della notifica, l'Avvocatura fa pervenire l'atto entro tre giorni lavorativi liberi prima della scadenza del termine di impugnazione; si considera non lavorativo anche il

sabato. La struttura dell'Ente, subito dopo la notifica, invia l'atto all'Avvocatura, tramite modalità che ne assicurino comunque il tempestivo ricevimento.

3.1.11 L'Avvocatura segnala tempestivamente i casi in cui non può assumere il patrocinio potendosi configurare un conflitto di interessi con altra amministrazione.

3.1.12 A richiesta del Presidente dell'Ente, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell'Ente nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

3.2 Controversie rilevanti.

3.2 L'Avvocatura, sentito l'Ente, assicura il patrocinio, anche innanzi alle Magistrature Superiori, nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.

3.3 Giudizi davanti al giudice amministrativo.

3.3.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle controversie davanti al Tar e al Consiglio di Stato.

3.3.2 Nei giudizi in materia di appalti, le comunicazioni tra l'Ente e l'Avvocatura si svolgono con modalità e tempi adeguati alla rilevanza del contenzioso e alla brevità dei termini processuali previsti dalla particolare disciplina.

3.4 Contenzioso afferente l'attività di Riscossione

3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:

- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a:

- liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello);
- liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello;
- liti innanzi alle Commissioni Tributarie.

3.5. Contenzioso civile non afferente la riscossione

3.5 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente in tutti i giudizi civili non afferenti la riscossione .

3.6 Giudizi penali

3.6.1 L'Ente può richiedere il patrocinio dell'Avvocatura nei procedimenti penali, anche al fine della costituzione di parte civile. L'Avvocatura assiste, altresì, l'Ente nella predisposizione delle denunce più rilevanti. Gli atti dei procedimenti penali, irrualmente comunicati o notificati presso l'Avvocatura, sono trasmessi alla Direzione competente.

3.6.2 L'Avvocatura informa l'Ente in ordine agli sviluppi dei procedimenti penali in cui lo stesso si è costituito parte civile.

3.7 Controversie di lavoro

L'Avvocatura assicura, di norma, il patrocinio dell'Ente nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti.

3.8 Gestione dei ricorsi per Cassazione

3.8.1 Le richieste di ricorso per Cassazione devono pervenire all'Avvocatura, nelle cause cui la stessa non ha già assunto la difesa, dalla competente Direzione regionale entro:

- a) trenta giorni dalla notifica della sentenza;
- b) quattro mesi dalla data di deposito della sentenza non notificata. Tale termine è aumentato a dieci mesi per i giudizi instaurati fino al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il "termine lungo" di impugnazione da un anno a sei mesi.

Ai predetti termini si aggiungono la sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nonché altre eventuali proroghe o sospensioni dei termini, ove applicabili.

Le richieste di ricorso per Cassazione sono corredate dalla documentazione necessaria per consentire all'Avvocatura la compiuta delibazione delle stesse. A tale fine la documentazione di supporto relativa al ricorso deve comprendere, nel caso di società, visure camerali aggiornate, nonché, per le ipotesi di avvenuta cancellazione, l'elenco dei soci e il bilancio di liquidazione con allegato il piano di riparto. Resta inteso che eventuali variazioni successive alla data dei documenti allegati alla richiesta saranno accertate dall'Avvocatura.

3.8.2 La richiesta di ricorso per Cassazione con allegati copia degli scritti difensivi dell'Ente e della controparte, dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle sentenze, è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata della competente sezione dell'Avvocatura. La Direzione regionale invia contestualmente in formato cartaceo solo la richiesta di ricorso e la sentenza da impugnare in copia autentica. Qualora la richiesta di ricorso venga

eccezionalmente trasmessa all'Avvocatura oltre i termini di cui al punto precedente, la stessa è inviata anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della sezione competente del Responsabile e del Coordinatore di sezione.

3.8.3 L'Avvocatura dà tempestiva informazione dell'avvenuta proposizione del ricorso anche attraverso l'invio dell'istanza di cui all'art. 369, terzo comma, c.p.c..

3.8.4 L'Avvocatura, nei casi in cui non condivida la richiesta di ricorso per Cassazione, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla Direzione regionale competente, se del caso, dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta di ricorso. In ogni caso, tale parere è inviato salvo obiettive circostanze impedienti, almeno dodici giorni prima della scadenza del termine di impugnazione.

3.8.5 La Direzione regionale competente, qualora non condivida il parere negativo dell'Avvocatura, invia tempestivamente la reitera della richiesta di ricorso, con puntuali repliche al predetto parere, alla Direzione centrale competente tramite posta elettronica e, per conoscenza, all'Avvocatura sia per posta elettronica certificata sia per posta elettronica ordinaria all'indirizzo della sezione competente sull'affare, al Responsabile di sezione e dell'Avvocato incaricato. Il messaggio di posta elettronica ordinaria contiene la precisazione che lo stesso invio è stato già effettuato per posta elettronica certificata.

3.8.6 La Direzione centrale competente comunica tempestivamente, con le medesime modalità previste al punto precedente, all'Avvocatura e, per conoscenza, alla Direzione regionale il proprio parere in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della reitera.

3.8.7 Qualora l'Avvocatura non condivida la reitera cui abbia aderito la Direzione centrale competente comunica con la necessaria urgenza il proprio definitivo parere alla predetta Direzione centrale e alla Direzione regionale, mediante posta elettronica.

3.8.8 Nel caso in cui la Direzione competente non condivida il parere dell'Avvocatura, per la risoluzione della divergenza si applica il secondo periodo del punto 3.1.6.

3.8.9 In mancanza di formale e tempestiva conferma del parere negativo espresso dall'Avvocatura, quest'ultima provvede, in modo da evitare decadenze, alla proposizione del ricorso per Cassazione, salva eventuale successiva rinuncia.

3.8.10 L'Avvocatura si può avvalere della collaborazione delle strutture dell'Ente per la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c..

3.8.11 Le richieste di cui al punto precedente, dopo gli adempimenti di rito, sono immediatamente restituite all'Avvocatura, attraverso modalità di trasmissione che ne assicurino il tempestivo ricevimento.

3.8.12 Nel caso di notifica del ricorso per cassazione presso l'Ente, quest'ultimo, nelle cause in cui l'Avvocatura non ha già assunto la difesa, invia entro venti giorni all'Avvocatura generale l'originale notificato del ricorso completo di relata di notifica, unitamente alla documentazione utile per la predisposizione del controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con copia di tutti gli atti di causa (atto impugnato, ricorso, controdeduzioni e ogni altro atto o documento depositato).

La richiesta di controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, con i relativi allegati, è inviata con le modalità di cui al punto 3.8.2.

3.8.13 Qualora un ricorso per cassazione sia notificato presso la sede centrale dell'Ente, la Direzione centrale competente trasmette direttamente all'Avvocatura l'originale del ricorso notificato e, contestualmente, ne invia copia alla Direzione regionale, la quale provvede ad inoltrare all'Avvocatura gli elementi istruttori per il controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con la tempistica e le modalità di cui al punto 3.8.2.

3.8.14 L'Avvocatura qualora ritenga che non sia opportuna la proposizione del ricorso incidentale, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla Direzione regionale almeno sette giorni prima della scadenza del termine, tramite posta elettronica e se del caso dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati in richiesta.

3.8.15 La Direzione regionale, qualora non condivida il parere negativo, formula, entro due giorni lavorativi, le proprie osservazioni alla Direzione centrale competente. Per la risoluzione della eventuale divergenza si applicano, in quanto compatibili, i punti da 3.8.5 a 3.8.9.

3.8.16 La Direzione centrale competente può segnalare i giudizi in Cassazione relativi a una questione controversa caratterizzata da ampia diffusione o comunque di particolare rilevanza per il principio di diritto in contestazione, affinché l'Avvocatura solleciti alla Cassazione la discussione della causa, facendo presente il significativo effetto deflattivo che può conseguire dal tempestivo consolidarsi, sul punto, dell'orientamento della Cassazione.

3.8.17 Qualora l'Ente intenda annullare in tutto o in parte l'atto oggetto del giudizio in Cassazione, ne informa preventivamente l'Avvocatura, salvo che si tratti di casi disciplinati da direttive contenenti indicazioni sulla rinuncia alla prosecuzione dei contenziosi. Resta inteso che il provvedimento di annullamento va comunque tempestivamente comunicato all'Avvocatura per i conseguenti adempimenti processuali.

3.8.18 L'Avvocatura, qualora ravvisi che in un giudizio pendente la posizione dell'Ente è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, procede, d'accordo con la Direzione regionale competente all'abbandono della lite. In tali casi spetta all'Avvocatura, senza preventiva comunicazione alla Direzione regionale, verificare la possibilità di addivenire ad un preventivo accordo con la controparte sulle spese di giudizio. Nell'impossibilità

di tale accordo, la Direzione regionale evidenzia all'Avvocatura gli eventuali elementi da sottoporre al giudice che possano giustificare la compensazione delle spese.

3.8.19 Con riferimento ai ricorsi in Cassazione relativi a contenziosi non di competenza delle Direzioni regionali, le disposizioni di cui ai commi precedenti troveranno applicazione con la precisazione che le interlocuzioni tra l'Avvocatura e l'Ente avverranno esclusivamente per il tramite delle Direzioni centrali competenti dell'Ente stesso.

3.9 Recupero spese di giudizio

L'Avvocatura, in quanto distrattaria ex art. 21 del R.D. n. 1611 del 1933, provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle spese di giudizio, poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. L'Ente invia all'Avvocatura copia autentica della sentenza tributaria che conclude il giudizio in sede di rinvio con esito favorevole.

4. NOTIFICA DEGLI ATTI

L'Avvocatura presta la propria collaborazione all'Ente per le notificazioni degli atti diversi da quelli processuali, ove questa non possa provvedervi direttamente.

5. INCONTRI PERIODICI

Per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più diffuse e rilevanti questioni controverse, al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse, sono fissati incontri semestrali tra l'Avvocatura Generale e l'Ente.

Negli incontri sono esaminati anche gli argomenti che possono avere un impatto sul contenzioso potenziale o in atto.

Analoghi incontri si potranno svolgere tra le Direzioni regionali dell'Ente e le Avvocature distrettuali.

6. COOPERAZIONE INFORMATICA

6.1 Al fine di favorire l'interoperabilità e la cooperazione fra i sistemi informativi l'Avvocatura e l'Ente s'impegnano a porre in essere le attività necessarie per la realizzazione di strumenti attraverso i quali potranno scambiarsi in via automatica e nella massima sicurezza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.

6.2 La cooperazione informatica verrà disciplinata da specifico accordo.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nelle controversie introdotte con atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, nonché per tutte le controversie innanzi al Consiglio di Stato o alla Corte di Cassazione, per le quali, alla data del 1° luglio 2017, non sia stato ancora conferito incarico ad avvocati del libero foro.

8. DISPOSIZIONE FINALE

L'Avvocatura e l'Ente si impegnano a segnalare reciprocamente le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito di una piena collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.

Roma, 5 luglio 2017

Avv. Massimo Massella Ducci Teri

(Firmato digitalmente)

Avv. Ernesto Maria Ruffini

(Firmato digitalmente)